

# REVISIONE CARAVAN CON MOVIMENTATORE

Di Ivan Colaianni

Associazione Caravanisti Itineranti Tuttocaravan

La nuova regolamentazione della procedura di revisione delle caravan, rimasta sospesa per quasi quindici anni, da poco entrata in vigore con la calendarizzazione in base all'anno di immatricolazione o di ultima revisione, ha sollevato alcune perplessità per le caravan dotate di movimentatore.

Come tutti sanno il movimentatore è un accessorio utile per lo spostamento della caravan nelle fasi di parcheggio e di aggancio della caravan, e viene montato essenzialmente after-market; può infatti affermarsi che sono poche le caravan alle quali il movimentatore viene montato come accessorio in fase di produzione.

Le perplessità che sono sorte riguardano essenzialmente la possibilità che le caravan dotate di questo utile accessorio possano, in sede di revisione, non avere il via libera e quindi essere soggette allo smontaggio per poter ottenere la verifica positiva.

Questa ipotetica situazione sembra essere confermata da una circolare del MIT – Direzione Generale Territoriale Nordest – Ufficio Motorizzazione civile di Parma – Sezione di Modena del 02/01/2019 che invita il personale tecnico della sede di Modena-Reggio-Emilia a considerare da “ripetere” l'esito della verifica per le caravan dotate del movimentatore.

Tale restrittiva quanto, a parere dello scrivente, arbitraria interpretazione nasce dalla lettura dell'art. 56 del CdS nella forma attuale, che così recita:

*“ Art. 56. Rimorchi.*

*1. Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2 dell'articolo 53, i rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art. 55, con esclusione degli autosnodati.*

*2. I rimorchi si distinguono in:*

*a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;*

*b) rimorchi per trasporto di cose;*

*c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 54;*

*d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell'art. 54;*

*e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;*

*f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.*

*3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della loro massa o del loro carico sia sopportata da detta motrice.*

*4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento.”*

Secondo l'Ente emanatore della circolare l'applicazione del movimentatore snaturerebbe la natura di rimorchio della caravan, atteso che, ai sensi del suo riportato art. 56, il rimorchio non può essere dotato di propulsione propria.

E' evidente a tutti che il movimentatore non può costituire una "propulsione propria", perché non è atto a consentire la "circolazione" della caravan ma costituisce solo ed esclusivamente un ausilio per la movimentazione del veicolo per lo più in spazi privati (campeggi, aree di sosta, rimessaggi).

Secondo l'interpretazione data, a rigor di logica, dovrebbe essere vietata anche la movimentazione manuale potendo la stessa costituire trazione animale di fatto esclusa dall'art. 56. (sic).

Come si può leggere nella circolare essa ha trovato supporto da un parere della divisione 3 del MIT al quale è stato richiesto un parere.

Sarebbe opportuno, anche al fine di evitare futuri contenziosi, che i soggetti "istituzionali" del mondo dei VR si facessero parte diligente ed avviassero una concertazione con il MIT al fine di consentire, come in tutta Europa del resto, la "omologazione" dell'installazione dell'accessorio ormai diventato una dotazione fondamentale per le caravan, in particolar modo quelle di una certa stazza, anche ai fini della sicurezza complessiva del mezzo.